



Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Spiggiano Canale - 73054 Presicce - Acquarica (Le)

Aggiornamento per riesame/rinnovo a seguito della

- Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 "Conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio"
- L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene



Riferimenti catastali: Fg. 19 p.IIa 524

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:
DDR 117 del 18/05/2011

Consulenza tecnica

Ing. Daniela Trivisani

Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)

e-mail: daniela.trivisani@ingpec.it



Legale rappresentante

Sig. Italo Forina

Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Tel: 0833.720040

indirizzo PEC: ecolio2srl@pec.it

ECOLIO 2 s.r.l.
L'Amministratore

ELABORATO	DATA	SCALA	ALLEGATO
RISCONTRO III CdS e verbale TAVOLO TECNICO del 16_12_2019	01_2020		
AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	

1. PREMESSA

La presente in riscontro agli ulteriori elementi di approfondimento richiesti da parte degli Enti interessati in occasione della terza conferenza dei servizi del 10/12/2019 inerente il riesame/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Ecolio2 srl nonché in occasione del Tavolo Tecnico del 16/12/2019.

Nella tabella che segue si riportano le richieste di chiarimento formulate in occasione del tavolo tecnico che hanno sostanzialmente ripreso quelle formulate in seduta di Cds dagli Enti e i relativi riscontri da parte della Società.

2. RISCONTRO VERBALE TAVOLO TECNICO E III CDS

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
PUNTO 1	
<p>Si ritiene opportuno, in premessa, porre all'attenzione dell'Autorità Competente Provincia di Lecce alcuni aspetti di carattere autorizzativo, come di seguito riportati (<u>rif. Elaborato ELDES 0 Presentazione Piattaforma Ecolio2</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Manca aggiornamento alle nuove cat. IPPC post modifica del D. Lgs. 46/2014. Il Gestore evidenzia di aver inserito nelle schede AIA le categorie aggiornate. Si chiede, pertanto, che vengano inserite anche nella presentazione della piattaforma. ✓ In merito alle operazioni di miscelazione in deroga tra rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità, ai sensi del c. 2 dell'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06, è necessario verificare se vadano autorizzate come operazioni D13. La ditta si riserva di effettuare le proprie valutazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le categorie IPPC sono state aggiornate in tutti gli elaborati; • La Società con il presente rinnovo, rinuncia alla miscelazione in deroga tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Richiamate le disposizioni di cui all'art. 187 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., è prevista la sola miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi le medesime caratteristiche di pericolosità. Non saranno possibili miscelazioni tra rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tutti gli elaborati sono stati conseguentemente aggiornati.
PUNTO 2	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Va chiarita l'operazione R13 già presente nell'AIA del 2011: non sono indicati i CER di riferimento, mentre il serbatoio dei rifiuti residui oleosi in uscita dal termico costituisce un deposito temporaneo di rifiuti da smaltire presso impianti terzi. Si chiarisce che la ditta non intende richiedere autorizzazione ad effettuare messa in riserva di rifiuti oleosi in ingresso. In merito alla gestione dei rifiuti prodotti e alle attività di deposito temporaneo e deposito preliminare/stoccaggio la Società si riserva di effettuare le opportune valutazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Per i rifiuti prodotti dalla sezione termica e biologica, verifiche tecniche volte ad individuare soluzioni di avvio a gestione in tempi rapidi, compatibili con i limiti temporali di cui all'art. 183 lett.bb) escludono la possibilità di ricorrere all'istituto del deposito temporaneo che consente di optare per il criterio temporale di un anno nel solo caso in cui "il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi" nell'arco di un anno. Nel caso specifico 30mc è una quantità che l'impianto è capace di produrre in tempi ristretti. Detti rifiuti come meglio specificato nell'elaborato ELDES 12_PmC potranno essere gestiti mediante operazione D15 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tutti gli altri verranno inviati a smaltimento o recupero presso impianti terzi ex art. 183 co.1 lett.bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i secondo i criteri del deposito temporaneo. • L'attività R13 di messa in riserva dei rifiuti oleosi in ingresso, non essendo una attività esercitata dalla Società, è stata eliminata da tutti gli elaborati
PUNTO 3	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento Art. 29 ter c.1 lett.m e recente DM 15 aprile 2019, n. 95. Il gestore dichiara di aver effettuato la valutazione e si impegna a trasmetterla all'A.C. Provincia di Lecce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si rimanda all'elaborato ELDES_18: RELAZIONE DI RIFERIMENTO _VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE: in sintesi, da quanto esposto, il rischio di contaminazione per lo strato insaturo e saturo del sottosuolo sono trascurabili, tanto da ritenere non necessaria la redazione della relazione di riferimento secondo la procedura ex all'Allegato 1 del DMATTM 15 aprile 2019, n.104
PUNTO 4	

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl															
<p>Si passa dunque all'esame degli aspetti rilevati da ARPA nel corso della CdS del 26.09.2019 a cui la ditta ha riscontrato con l'elaborato "Riscontro pareri II CdS", seguendone puntualmente l'elenco:</p> <p>1. Pag. 2 - In merito alla <i>"Necessità di una sintesi riepilogativa delle modifiche richieste con il presente riesame, in particolare in merito alla ridefinizione delle operazioni già presenti e all'eventuale autorizzazione di nuove operazioni e/o nuovi CER [...] con le relative potenzialità totali annue e giornaliere, la cui indicazione non appare del tutto chiara negli elaborati di progetto, [...]"</i>, come già riferito nel corso della CdS del 10.12.2019 ARPA ritiene non del tutto esaustivo il riscontro fornito, in quanto nel Protocollo di Accettazione (ELDES_4) vanno meglio specificate le potenzialità massime relative a ciascuna delle operazioni D8 (trattamento biologico rifiuti non pericolosi) e D9 (trattamento termico rifiuti pericolosi e non pericolosi).</p> <p>Il Gestore risponde che modificherà l'impostazione della tabella riepilogativa.</p>	<ul style="list-style-type: none">La tabella riepilogativa è stata modificata, come sotto riportata, in base alle indicazioni ricevute e corretta in tutti gli elaborati: <table><tr><th colspan="3">AIA DD 117/2011</th></tr><tr><th>Tipologia Trattamento</th><th>Tipologia di rifiuti trattabili</th><th>Potenzialità massima (m³/anno)</th></tr><tr><td>D8 - Biologico</td><td>Non pericolosi</td><td>627.800</td></tr><tr><td>D9 - Termico</td><td>Non pericolosi e pericolosi</td><td>28.050 di cui al massimo 8.415 di rifiuti pericolosi</td></tr><tr><td colspan="2">Potenzialità massima piattaforma</td><td>655.850</td></tr></table>	AIA DD 117/2011			Tipologia Trattamento	Tipologia di rifiuti trattabili	Potenzialità massima (m³/anno)	D8 - Biologico	Non pericolosi	627.800	D9 - Termico	Non pericolosi e pericolosi	28.050 di cui al massimo 8.415 di rifiuti pericolosi	Potenzialità massima piattaforma		655.850
AIA DD 117/2011																
Tipologia Trattamento	Tipologia di rifiuti trattabili	Potenzialità massima (m³/anno)														
D8 - Biologico	Non pericolosi	627.800														
D9 - Termico	Non pericolosi e pericolosi	28.050 di cui al massimo 8.415 di rifiuti pericolosi														
Potenzialità massima piattaforma		655.850														
PUNTO 5																
<p>Permanendo, inoltre, la richiesta di autorizzazione per la miscelazione tra rifiuti pericolosi in deroga al divieto di cui all'art. 187, ai sensi del c. 2, tra rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, ARPA ritiene necessario che sia meglio chiarita la procedura di verifica di compatibilità tra il rifiuto in ingresso e la miscela contenuta nel serbatoio D104 A, predisponendo apposita scheda di verifica. Si chiede inoltre di specificare nel dettaglio le modalità di utilizzo della tab. E.2 come mero riferimento tecnico per il protocollo interno.</p> <p>Il Gestore risponde che effettuate le proprie valutazioni in merito all'operazione di miscelazione, procederà all'adeguamento della documentazione alle richieste.</p>	<ul style="list-style-type: none">La Società con il presente rinnovo, rinuncia alla miscelazione in deroga tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Richiamate le disposizioni di cui all'art. 187 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., è prevista la sola miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi le medesime caratteristiche di pericolosità. Non saranno possibili miscelazioni tra rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Conseguentemente la tabella E.2 non verrà più utilizzata. Tutti gli elaborati sono stati aggiornati.															
PUNTO 6																
<p>In merito alla riorganizzazione richiesta sull'elenco dei CER, ARPA evidenzia che permangono alcuni codici che derivano da processi che non generano rifiuti liquidi ed altri CER (es. 200203) per definizione non biodegradabili destinati al trattamento biologico. A tal proposito si fa presente che le recenti BAT di cui alla Decisione UE 2018/1147, nelle definizioni indicano come "rifiuti biodegradabili liquidi" i rifiuti di origine biologica a contenuto relativamente alto di acqua, pertanto è necessario che si tenga conto della provenienza del rifiuto nell'individuazione del trattamento a cui avviarlo.</p> <p>La Provincia di Lecce a tal proposito ribadisce la necessità di definire le tipologie di rifiuto trattabili nella sezione biologica e quelle trattabili nella sezione termica, chiedendo al Gestore di procedere all'eliminazione di ulteriori CER dall'elenco, anche sulla base della valutazione del processo produttivo che li genera e dello stato fisico degli stessi.</p> <p>Il Gestore risponde che effettuerà ulteriori valutazioni sulle tipologie di rifiuti in ingresso rimodulando l'elenco sulla base delle richieste di chiarimento.</p>	<ul style="list-style-type: none">La Società ha ulteriormente rimodulato l'elenco dei codici CER da trattare rispetto a quelli autorizzati con la DDR 117/2011, eliminando in totale di 65 codici CER. I rifiuti conferibili all'impianto sono stati suddivisi in 6 macrofamiglie caratterizzabili per: <ul style="list-style-type: none">- TIPOLOGIA DI RIFIUTO (liquido, fangoso pompabile, miscela acqua -olio)- CLASSIFICAZIONE CER (caratteristiche chimico fisiche e di pericolosità inquinanti)- DESTINAZIONE FINALE (intesa come trattamento in impianto D8 o D9) <p>Nel merito si rimanda al paragrafo 1.3 "TIPOLOGIE DI RIFIUTI AUTORIZZATI IN INGRESSO (ELENCO CODICI CER) E ATTIVITA' DI SMALTIMENTO" della relazione ELDES_4 Protocollo accettazione rifiuti e trattamenti_rev02.</p>															
PUNTO 7																
<p>2. Pag. 4 - <i>"Richiede, pertanto, di rielaborare le relazioni tecniche sia il "Protocollo di accettazione", alla luce anche della rinuncia all'attività di miscelazione in deroga comunicata in data odierna, e di rivedere l'elenco dei CER separandoli per ciascuna operazione (D8 - D9 termico - D9 fanghi - R13), individuando con opportune considerazioni relative al ciclo produttivo del rifiuto...."</i></p>	<ul style="list-style-type: none">Nel merito si rimanda a quanto riscontrato ai punti 1 e 6.															

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
<p>La rielaborazione effettuata non è esaustiva, sia per le motivazioni già sopra evidenziate sia perché è non è evidente l'individuazione <i>"con opportune considerazioni relative al ciclo produttivo del rifiuto"</i> sia perché non è stato fornito l'elenco nella forma richiesta, ovvero <i>suddiviso per ciascuna operazione</i>, ferma restando la facoltà del Gestore di individuare i CER <i>"potenzialmente trattabili con entrambi..."</i>. La forma richiesta si rende necessaria anche al fine di evitare refusi derivanti dall'apposizione delle "X" nello schema.</p> <p>Il Gestore risponde che effettuerà ulteriori valutazioni sulle tipologie di rifiuti in ingresso rimodulando l'elenco sulla base delle richieste di chiarimento.</p>	
PUNTO 8	
<p>ARPA richiede, inoltre, chiarimento in merito alla procedura indicata nell'elaborato <i>Protocollo di Accettazione (ELDES_4)</i> per la definizione della <i>"biodegradabilità"</i> del rifiuto, al fine di poterne valutare la conformità a quanto previsto dalle definizioni delle BAT 2018 (BAT 52) in merito <i>all'origine biologica del rifiuto ed alla bioeliminabilità (BAT 52)</i>: è necessario che nella procedura a tale aspetto sia data rilevanza prioritaria in aggiunta alle caratteristiche chimico-fisiche.</p> <p>Inoltre, relativamente al criterio analitico adottato si evidenziano le seguenti criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relativamente al contenuto in metalli da analizzare, si ritiene non cautelativo l'uso della <i>"sommatoria"</i> in considerazione della presenza, tra quelli indicati, di alcuni metalli per i quali vige il divieto di scarico sul suolo (Hg e Cd); ▪ È necessario esplicitare quali sono gli anioni della tab. 3 (all.5 parte III del D. Lgs. n. 152/06) considerati nella sommatoria ed ai valori di quale delle due colonne della tab. 3 si faccia riferimento; ▪ È necessario specificare, almeno in linea generale, quali <i>"sostanze nocive e/o inibenti i processi biologici"</i> vengono considerate nelle valutazioni preliminari e come se ne valuti la presenza. Si chiede se tra queste venga considerata, per alcune tipologie di rifiuti, la presenza di PCB. <p>Il Gestore si impegna a dettagliare meglio le procedure di verifica sulla <i>bioeliminabilità</i> in conformità a quanto previsto della BAT specifica, chiarendo anche gli aspetti rilevati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tale procedura è stata aggiornata all'interno della relazione ELDES_4_ Protocollo accettazione rifiuti e trattamenti_rev02. <p>Nel merito la società Ecolio2 srl, al fine di procedere ad uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza, accetterà rifiuti soltanto se accompagnati da analisi di caratterizzazione (eccetto per i cosiddetti reflui civili da pulizia di fosse settiche a servizio di civili abitazioni ed assimilati identificati con codice CER 200304) effettuata da laboratorio esterno e sottoscritta da tecnico abilitato, il quale dovendo valutare analiticamente il rifiuto avrà l'obbligo e sarà l'unico in grado di raccogliere tutte le informazioni dettagliate, come previsto dalla norma per il campionamento, inerenti il ciclo produttivo da cui ha origine, i prodotti chimici utilizzati, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, le caratteristiche di pericolosità, la bioeliminabilità, ecc. al fine di fornire un giudizio finale sulla trattabilità del rifiuto verso l'impianto di destino finale. Sulla base della classificazione del rifiuto e delle caratteristiche di pericolosità dichiarate dal produttore del rifiuto e dall'analista esterno che ha redatto il certificato esprimendo un giudizio conclusivo sulla trattabilità/bioeliminabilità del rifiuto, il tecnico di laboratorio della Ecolio2 verifica e stabilisce:</p> <p>-che il codice CER sia tra quelli compresi nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 18 maggio 2011;</p> <p>-che i parametri riportati nel certificato di analisi fornito dal produttore rispettino quelli richiesti;</p> <p>-il ciclo di trattamento a cui il rifiuto deve essere destinato. La Ecolio2 srl, in ogni caso invia i rifiuti pericolosi esclusivamente in sezione termica, anche se pericolosi per classificazione giuridica ma non di fatto, ossia anche se l'analisi di caratterizzazione ne consentirebbe il trattamento biologico.</p> <p>Per i rifiuti non pericolosi, accertata la bioeliminabilità da parte del laboratorio esterno, la Ecolio2 ne decide il trattamento mediante sezione biologica (D8) o mediante sezione termica (D9) in base a dei range prefissati di parametri dettati dall'esperienza al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico di cui alla Tab.4 dell'Al. V alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii</p>

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
	<p><i>In via generica, il trattamento di evaporazione risulta necessario per i rifiuti non pericolosi se, ipotizzando di trattarne 30 m³, presenta le seguenti caratteristiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • rifiuto con COD > 50000 ppm; • rifiuto con azoto ammoniacale NH₄ > 500 ppm o con un'alta concentrazione di molecole organiche azotate; • rifiuto la cui sommatoria delle concentrazioni As, Cr totale, Ni, Cu, Pb, e Zn sia > 25 ppm; • Hg, Cd, Se, Cr VI: > 1 ppm cadauno • rifiuto la cui sommatoria di Al, Ba, Be, B, Fe, Mn, Sn, V sia > 300 ppm; • rifiuto la cui sommatoria di anioni dello zolfo sia > di 5000 ppm • rifiuto il cui anione cloruro sia > 2500 ppm • rifiuto il cui anione fluoruro sia > di 100 ppm • rifiuto che contiene altre sostanze con concentrazioni che superano i limiti della Tabella 3- scarico in rete fognaria; • rifiuto che potrebbe contenere sostanze tali da alterare le condizioni di lavoro ottimali dei microorganismi e tali condizioni si verificano con pH estremi e conducibilità elettrolitica > 50 mS; <p><i>In via generica, i rifiuti che possono essere trattati biologicamente, ipotizzando di trattare 30 m³ di rifiuto, presentano le seguenti caratteristiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuto che ha un COD < 50000 ppm; • rifiuto con azoto ammoniacale NH₄ < 500 ppm o con una bassa concentrazione di molecole organiche azotate; • rifiuto la cui sommatoria delle concentrazioni As, Cr totale, Ni, Cu, Pb, e Zn sia <= 25 ppm; • Hg, Cd, Se, Cr VI: <=1 ppm cadauno • rifiuto la cui sommatoria di Al, Ba, Be, B, Fe, Mn, Sn, V sia <= 300 ppm; • rifiuto la cui sommatoria di anioni dello zolfo sia <= di 5000 ppm • rifiuto il cui anione cloruro sia <= 2500 ppm • rifiuto il cui anione fluoruro sia <= di 100 ppm • rifiuto che contiene altre sostanze con concentrazioni che pari a 2 volte i limiti della Tabella 3- scarico in rete fognaria; • rifiuto che non contiene sostanze tali da alterare le condizioni di lavoro ottimali dei microorganismi e tali condizioni si verificano con pH compresi tra 5 ed 8 e conducibilità elettrolitica < 50 mS;

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
PUNTO 9	
<p>3. Pag. 5 – “ARPA chiede di rivedere l'intero elenco dei CER inserito nell'elaborato ELDES E4, eliminando sia i CER non precedentemente autorizzati sia le tipologie di rifiuti non trattabili con le tecnologie presenti in impianto, ovvero frazioni solide e/o prevalentemente oleose” Relativamente alla riorganizzazione dei CER si rimanda a quanto discusso al punto 1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel merito si rimanda a quanto riscontrato al punto 6.
<p>4. Pag. 6 – “ARPA prosegue Con le osservazioni in merito alla sezione di trattamento biologico. In particolare, relativamente alle modifiche progettate allo scarico finale del refluo, si prende favorevolmente atto dell'adozione di un sistema di accumulo/trattamento del refluo finale prima dello scarico. Su tale nuova sezione si chiedono, ad ogni modo, i seguenti chiarimenti/correttivi” Si ritengono esaustive le nuove specifiche sulle modalità di gestione/utilizzo dei serbatoi nella sezione di scarico. Si ritiene, però, che <u>debbano essere necessariamente esplicitate in termini di procedura giornaliera, le modalità/tempistiche dello scarico discontinuo</u>: ARPA chiede di esplicitare tali aspetti, sulla base di valutazioni specifiche. Il Gestore integrerà con le informazioni richieste. Si chiede inoltre se sia stata valutata la rispondenza tra la potenzialità giornaliera di trattamento (1720 mc/d) e la capacità dei serbatoi di accumulo.</p> <p>Il Gestore risponde che avendo la possibilità di regolare i flussi in ingresso, la capienza dei serbatoi del refluo trattato in uscita sarà sempre rapportata alla programmazione degli ingressi. ARPA chiede, inoltre, come si intenda registrare i <u>quantitativi di refluo trattato scaricati nel recapito finale</u>. Tale misurazione/registrazione, va inserita nel PMeC e rendicontata annualmente. Il Gestore risponderà tale richiesta esplicitando le modalità di registrazione negli elaborati tecnici e nel PMeC. Si prescrive, inoltre, che eventi di superamenti talmente anomali da non poter essere gestiti neanche col trattamento di osmosi, dovranno essere comunicati all'A.C. ed all'Autorità di controllo, esplicitando le motivazioni e le criticità tecniche e gestionali che li hanno prodotti. Il Gestore si impegna ad inserire tale procedura negli elaborati e nel PMeC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel merito si rimanda alla relazione ELDES_12_PMeC. Paragrafo 2.3.1 “Scarico acque reflue da ciclo produttivo su suolo in trincee drenanti”. <p>Si precisa che lasciando invariata la proposta dell'inserimento dell'impianto di osmosi, la società ha previsto di realizzare delle vasche a monte e valle del comparto di osmosi in modo da ridurre il numero di apparecchiature elettromeccaniche da dover inserire e anche perché più semplici da gestire. In particolare a valle della sezione di trattamento biologico è stato previsto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento di 2 vasche chiuse in cls (da D701 a D702 da 450 mc/cad) a valle della stazione di filtrazione, per il controllo delle acque depurate; 2. Inserimento di un impianto di osmosi, a valle delle suddette vasche, da utilizzarsi in caso di necessità per affinare le acque prima di essere scaricate in trincea. 3. Inserimento di 1 vasca chiusa in cls (D703 da 450 mc) a valle dell'impianto di osmosi per la verifica dei parametri che hanno comportato l'uso dell'impianto di affinamento. <p>Con le suddette modifiche, a maggior tutela del corpo ricettore, le acque trattate, dopo aver attraversato la sezione di filtrazione, verranno prima raccolte all'interno delle vasche di accumulo D701 e D702 e, soltanto dopo che il laboratorio interno avrà verificato la conformità dello scarico potranno essere svuotate altrimenti, queste verranno affinate in un comparto di osmosi da 20 mc/h.</p> <p>Le analisi complete verranno svolte mensilmente da laboratorio esterno.</p> <p>I volumi proposti permetteranno di effettuare quotidianamente il controllo dello scarico.</p> <p>Nel registro interno di laboratorio verrà data evidenza dell'attivazione di ogni scarico e dei mc scaricati in trincea. Al fine di poter procedere ad una verifica delle acque trattate, lo scarico verrà attivato non prima delle ore 15.00</p> <p>Le analisi inoltre verranno condotte sulla vasca piena o laddove ci dovessero esserci pochi conferimenti e quindi parziale riempimento del volume di accumulo, almeno settimanalmente previa interruzione dello scarico nella vasca da analizzare ed invio dello stesso nella seconda vasca vuota.</p> <p>In caso di superamento dei limiti per taluni parametri, ne verrà data evidenza nel registro interno di laboratorio e le</p>

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
	<p>acque presenti nella vasca verificata verranno inviate nel comparto di osmosi.</p> <p>Il comparto di osmosi infatti, è stato progettato per essere utilizzato per la gestione di eventuali criticità che dovessero emergere in fase di analisi prima dello scarico.</p> <p>A valle del comparto di osmosi, sarà inserita un'ulteriore vasca da 450 mc denominata D703 tale da accogliere l'intero volume ulteriormente affinato e verificare specificatamente i parametri "non conformi" che hanno reso necessario l'esercizio del comparto di osmosi</p> <p>Il retentato da osmosi verrà inviato in un serbatoio di accumulo denominato D706 avente volume pari a 250 mc e già connesso con le sezioni d'impianto mediante pipeline. Tale retentato potrà essere inviato o in sezione termica o biologica o smaltito all'esterno. All'uopo verranno pertanto inseriti due totalizzatori per quantificare il retentato inviato nel serbatoio D104B, e quindi per essere smaltito in termico, ovvero nel serbatoio D102A per essere smaltito in sezione biologica. L'invio del retentato in una sezione piuttosto che nell'altra dipenderà dalla trattabilità del rifiuto prodotto. Per valutarne la bioeliminabilità il laboratorio interno effettuerà verifiche analitiche con determinazione oltre dei metalli, anioni, cationi, pH, anche del BOD e COD. Il retentato inviato a trattamento internamente verrà registrato mediante registri interni. Il retentato eventualmente smaltito all'esterno verrà quantificato mediante FIR ed identificato con codice cer 190814: fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13.</p> <p>Si evidenzia che durante il ciclo di trattamento è previsto il monitoraggio in punti intermedi del processo, comprendente anche misurazioni dirette, calcolo e/o registrazione utilizzando, ad esempio, sonde di pH , temperatura, Redox. Inoltre a valle della stazione di filtrazione, come da prescrizione AIA n. 117/2011, è presente una centralina per il monitoraggio in continuo, dei seguenti parametri di scarico: pH, potenziale Redox, COD.</p> <p>Eventuali superamenti talmente anomali da non poter essere gestiti neanche con il trattamento di osmosi, verranno comunicati all'AC e all'Autorità di controllo, esplicitando le motivazioni e le criticità tecniche e gestionali che li hanno prodotti.</p>
PUNTO 10	
<p>5. Pag. 7 - Si ritengono esaustive le specifiche proposte (inserimento n. 2 serbatoi a valle dell'osmosi) nell'elaborato ELDES_5 <i>Trattamento Biologico</i> per il controllo dello scarico a valle del trattamento di osmosi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel merito si rimanda a quanto precisato al punto 9
PUNTO 11	
<p>6. Pag. 8 – La tabella sull'efficienza del trattamento di osmosi risulta chiara con le modifiche apportate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nulla da aggiungere

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
PUNTO 12	
<p>7. Pag. 8 – “un’ulteriore criticità dell’impianto nel suo complesso è il frequente ricorso al rilancio in testa all’impianto biologico e/o termico di reflui delle altre sezioni, comprese le acque meteoriche, senza dispositivi di misurazione/registrazione”: la criticità permane. Si chiede di inserire un apposito paragrafo nell’elaborato <u>ELDES 5 trattamento biologico</u> in cui siano elencati <u>tutti i reflui di processo, comprese le acque meteoriche</u>, rimandati in testa all’impianto biologico e si ritiene necessario che vengano inseriti misuratori-registratori di volume nelle principali sezioni di rilancio dai vari trattamenti: termico, fanghi, stazione filtrante, osmosi inversa, etc.</p> <p>ARPA richiede inoltre di prestare particolare attenzione ai passaggi di reflui di processo dalla sezione biologica D8 alla sezione termica D9 (es. retentato dell’osmosi) e viceversa (es. evaporato condensato del termico). <u>Tali passaggi vanno necessariamente registrati e quantificati.</u></p> <p>Il Gestore risponde che produrrà appositi elenchi/diagrammi di flusso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le relazioni ELDES_5 Trattamento biologico ed ELDES_6 Trattamento termico, sono state aggiornate con l’inserimento di un paragrafo contenente in forma tabellare i principali flussi in ingresso ed in uscita dalle sezioni biologiche e termiche e le relative modalità di registrazione
PUNTO 13	
<p>8. Pag. 8 – ARPA chiede alla ditta di illustrare nei dettagli le opere di confinamento della sezione fanghi e le modalità di convogliamento delle emissioni, comprese le emissioni derivanti dalla sezione di disidratazione meccanica finale. Tali devono essere individuate in planimetria e considerate in tutti gli elaborati di pertinenza.</p> <p>Il gestore risponde che il punto di emissione della caldaia della sezione suddetta viene convogliato al filtro a carboni attivi del punto Efd. Provvederà a rettificare le planimetrie di progetto con i dettagli del caso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda all’elaborato grafico “ELGRAF7_Contenimento emissioni odorigene” rev03
PUNTO 14	
<p>Elaborato ELDES_4 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE</p> <p>✓ Pag. 33 - Permane la <i>promiscuità</i> tra rifiuti pericolosi e rifiuti NP non biodegradabili nel punto di scarico e nei primi tratti di tubazioni per l’avvio ai serbatoi di deposito D15.</p> <p>Il gestore provvederà a separare i punti di conferimento tra rifiuti pericolosi e non pericolosi NB</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda a quanto riscontrato al punto 1.
PUNTO 15	
<p>✓ Pag. 38 – nell’elaborato <u>ELGRAF_4 Trattamento termico</u> il serbatoio D121 destinato ai rifiuti pericolosi è ancora collegato con gli altri serbatoi destinati al deposito preliminare degli speciali non pericolosi.</p> <p>Il Gestore dichiara che trattasi di refuso in planimetria che andrà rettificato nell’elaborato suddetto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> L’elaborato ELGRAF_4 Trattamento termico è stato revisionato scollegando i serbatoi del D15 per i rifiuti non pericolosi dal serbatoio D121 per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi.
PUNTO 16	

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
<p>✓ Nella procedura di verifica del rifiuto in accettazione, è presente l'ipotesi che un rifiuto accettato come <i>non pericoloso non biodegradabile</i> sulla base della fase di omologazione, risulti poi avere caratteristiche di <i>pericolosità</i> a seguito delle verifiche interne ed inviato al trattamento termico. Tale caso non è approvabile in quanto a seguito di una verifica di pericolosità di rifiuto classificato come non pericoloso, il carico andrà respinto e dovranno essere effettuate le dovute comunicazioni.</p> <p>Il Gestore dichiara che la casistica indicata verrà eliminata e che all'esito di una verifica di pericolosità, il rifiuto verrà respinto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nell'elaborato ELDES_4 Protocollo accettazione rifiuti in ingresso ed elenco cer, tale casistica è stata eliminata
PUNTO 17	
<p>Elaborato ELDES_5 TRATTAMENTO BIOLOGICO</p> <p>✓ Pag. 11 – E' indicato erroneamente il serbatoio D102B invece di A. Si chiede di rettificare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> La relazione ELDES_5 Trattamento biologico è stata rettificata indicando il serbatoio corretto D102A
PUNTO 18	
<p>✓ Pag. 29 - E' necessario chiarire in quale punto del diagramma di flusso si inseriscono i due disidratatori dinamici, specificando quali sono i flussi in entrata e in uscita degli stessi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il diagramma a blocchi n. 4 Trattamento biologico – stato di progetto, è stato aggiornato con l'inserimento dell'ispessitore dinamico e dei relativi flussi in ingresso ed uscita.
PUNTO 19	
<p>✓ Come già sopra discusso, il cosiddetto "retentato" dell'osmosi viene inviato al trattamento TERMICO: si ribadisce quanto già esposto al punto 7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda a quanto precisato al punto 9
PUNTO 20	
<p>Il Gestore inserirà le opportune specifiche in merito alla installazione ed utilizzazione dei disidratatori di nuovo inserimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda relazione tecnica ELDES_5 Trattamento biologico par. 2.1.1 e alla relazione ELDES_7 Trattamento fanghi
PUNTO 21	
<p>Elaborato ELDES_6 TRATTAMENTO TERMICO</p> <p>✓ <u>Non sono descritti i criteri di classificazione e le modalità di convogliamento dei rifiuti in uscita (concentrato pericoloso, concentrato non pericoloso e residui oleosi) dall'impianto da convogliare nelle tre differenti sezioni di stoccaggio.</u></p> <p>Il Gestore dichiara che specificherà meglio il funzionamento e i criteri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda relazione tecnica ELDES_6 Trattamento termico par. 4.2: <i>la frazione residuale, componente inquinante del rifiuto, che è caratterizzata da un quantitativo di sostanza secca variabile in % a temperature che possono arrivare fino a circa 60 °C. In base alla tipologia di rifiuto prodotto, la frazione residuale viene inviata nel relativo serbatoio di stoccaggio mediante apertura e chiusura di valvole posizionate lungo le tubazioni di scarico ed in particolare:</i> -se non pericolosa, nel serbatoio D106 - se pericolosa, nel serbatoio D122

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
	<p>- se olio derivante dalla separazione di miscele acqua - olio, nel serbatoio D123</p> <p>La verifica sul tipo di concentrato che si otterrà dal trattamento (non pericoloso, pericoloso, oleoso) verrà effettuata in laboratorio mediante simulazione di distillazione, prima dell'avvio dei rifiuti a trattamento.</p> <p>Tale frazione residuale verrà quindi inviata nel relativo serbatoio di stoccaggio mediante linea dedicata ed analizzata da laboratorio esterno prima dell'avvio a smaltimento all'esterno.</p>
PUNTO 22	
<p>✓ Pag. 21 – il trattamento termico non interferisce in alcun modo con la linea fanghi, in quanto i rifiuti prodotti (<i>concentrato</i>) vanno verso impianti terzi, pertanto va corretto il diagramma di flusso.</p> <p>Il Gestore evidenzia che il riferimento alla linea fanghi rimandava al successivo diagramma dove si evince che il concentrato va effettivamente smaltito presso impianti terzi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il diagramma a blocchi 3.2 Trattamento termico - stato di progetto, è stato aggiornato secondo le indicazioni
PUNTO 23	
<p>✓ Negli elaborati e nella planimetria ELGRAF11_ <i>Planimetria con aree deposito rifiuti prodotti</i> non è associato nessun CER al rifiuto oleoso. Si chiede al Gestore di associare il giusto CER e rettificare tutti gli elaborati in cui è richiamato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'elaborato ELGRAF11_ <i>Planimetria con aree deposito rifiuti prodotti</i>, è stato aggiornato
PUNTO 24	
<p>✓ Come già sopra discusso, il cosiddetto "evaporato condensato" viene inviato al trattamento BIOLOGICO senza alcuna verifica preliminare sulla <i>bioeliminabilità</i> dello stesso rispetto al trattamento a cui sottoporlo: si ribadisce quanto già esposto al punto 7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda alla relazione tecnica ELDES_6 Trattamento termico par. 4.2: <i>La verifica sul tipo di concentrato che si otterrà dal trattamento (non pericoloso, pericoloso, oleoso) verrà effettuata in laboratorio mediante simulazione di distillazione, prima dell'avvio dei rifiuti a trattamento.</i> <i>Tale frazione residuale verrà quindi inviata nel relativo serbatoio di stoccaggio mediante linea dedicata ed analizzata da laboratorio esterno prima dell'avvio a smaltimento all'esterno.</i> <i>Tale simulazione di distillazione permetterà anche di valutare le modalità gestionali del termico (quantità di chemicals da utilizzare, portata da mantenere, ecc) al fine di ottenere un evaporato da poter affinare in sezione termica le cui caratteristiche attese sono le seguenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> 4<Ph<9 Conducibilità: max 5 mS COD: max 5000 mg/l
PUNTO 25	

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
<p>Si passa, infine, ad esaminare l'elaborato ELDES_12 Piano di Monitoraggio e Controllo, affrontando i seguenti punti da chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> In premessa va specificato che vanno eliminati tutti i riferimenti relativi alla frequenza dei controlli da parte dell'Ente di controllo: attualmente le ispezioni ordinarie ai sensi dell'art. 29 decies del D. lgs. n. 152/06 vengono effettuati sulla base di programmazione annuale a livello regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> I riferimenti relativi alla frequenza dei controlli da parte dell'Ente di controllo sono stati eliminati
PUNTO 26	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 9 – si chiede di fornire ulteriori dettagli relativamente a quanto esposto nel paragrafo 2.1.4 Tracciabilità e inventario rifiuti, specificando anche se tale “<i>inventario</i>” sia digitale. 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda all'elaborato ELDES_12_ PMeC. Paragrafo 2.1.5: <i>La tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso una serie di documenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> programmazione dei conferimenti con indicazione del percorso di trattamento previsto; risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione; quantità dei rifiuti in ingressi ed in uscita nel sito; documentazione di omologa; contratto di smaltimento; trattamento e/o trasferimento fuori del sito. <p><i>Tale documentazione è archiviata in forma digitale e cartacea presso l'azienda.</i></p>
PUNTO 27	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 9 – in merito alle modalità di gestione dei rifiuti in ingresso ed alle “miscelazioni” si ribadiscono le considerazioni già sopra riportate. 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda a quanto precisato al punto 1
PUNTO 28	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 14- relativamente ai parametri da monitorare sui fanghi prodotti dall'impianto, non si comprende la dicitura “qualora avviati in discarica”. Si ritiene che i parametri elencati vadano comunque analizzati con frequenza semestrale e che gli esiti di tali analisi vengano illustrati nella Relazione annuale di autocontrollo. Ai certificati analitici andranno allegati il <u>Piano di campionamento</u> ed il <u>verbale di campionamento che descrivano le operazioni effettuate al fine di garantire la rappresentatività dei campioni analizzati.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda all'elaborato ELDES_12_ PMeC. Paragrafo 2.2.2.1: <i>I fanghi verranno caratterizzati da laboratorio terzo e al certificato analitico andrà allegato il Piano di campionamento ed il Verbale di campionamento. Gli esiti di tali analisi andranno allegati nella Relazione Annuale di autocontrollo.</i>
PUNTO 29	

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
<p><u>Paragrafo 17 - Rappresentatività del campione analizzato.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pg. 14 - Alcuni dei punti elencati per il controllo del "retentato" sono generici e vanno specificati e contestualizzati. Come già sopra evidenziato, qualora il refluo dovesse essere rilanciato in testa all'impianto termico sarà necessario registrarne con le opportune modalità i quantitativi. 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito di rimanda all'elaborato ELDES_12_ PMeC. Paragrafo 2.2.3: <i>Tale retentato potrà essere inviato o in sezione termica o biologica o smaltito all'esterno. All'uopo verranno pertanto inseriti due totalizzatori per quantificare il retentato inviato nel serbatoio D104B e quindi per essere smaltito in termico ovvero nel serbatoio D102A per essere smaltito in sezione biologica. L'invio del retentato in una sezione piuttosto che nell'altra dipenderà dalla trattabilità del rifiuto prodotto. Per valutarne la bioeliminabilità il laboratorio interno effettuerà verifiche analitiche con determinazione oltre dei metalli, anioni, cationi, pH, anche del BOD e COD. Il retentato inviato a trattamento internamente verrà registrato mediante registri interni. Il retentato eventualmente smaltito all'esterno verrà quantificato mediante FIR ed identificato con codice CER190814: fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13.</i>
PUNTO 30	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 17 – il paragrafo è riferito allo SCARICO DEL REFLUO SU SUOLO, pertanto va rettificato il titolo e va inserito il riferimento alle modalità di scarico ed al recapito finale suolo in trincee drenanti. 	<ul style="list-style-type: none"> Il paragrafo è stato rettificato con il seguente titolo: SCARICO ACQUE REFLUE DA CICLO PRODUTTIVO SU SUOLO IN TRINCEE DRENANTI
PUNTO 31	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 18-19 - Si approva la scelta dei valori più restrittivi tra tab. 4 e BAT; vanno inseriti nella tabella tutti i composti per cui è previsto il divieto di scarico. 	<ul style="list-style-type: none"> Nella tabella sono stati inseriti tutti i composti per cui è previsto il divieto di scarico
PUNTO 32	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 20 – ARPA chiede quali siano i "controlli condotti per verificare l'impatto degli scarichi sul corpo recettore". Il Gestore si impegna ad elaborare una proposta di monitoraggio sui suoli interessati dallo scarico. 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito è stata redatta idonea relazione ELDES_17: Relazione monitoraggio suoli Ecolio2 srl
PUNTO 33	
<ul style="list-style-type: none"> Va meglio specificato a cosa si riferisca la prescrizione della D.D.117 del monitoraggio in continuo tramite apposita centralina. 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito di rimanda all'elaborato ELDES_12_ PMeC. Paragrafo 2.3.1: <i>Inoltre a valle della stazione di filtrazione, come da prescrizione AIA n. 117/2011, è presente una centralina per il monitoraggio in continuo, dei seguenti parametri di scarico: pH, potenziale Redox, COD.</i>
PUNTO 34	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 20 – MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE – premesso che i pozzi esterni nella planimetria ELGRAF_10 sono indicati in posizione "non realistica" ed è assente apposita planimetria con la reale ubicazione, <u>si conferma quanto già espresso in sede di visita ispettiva e ribadito nei precedenti pareri, in merito all'inidoneità per eccessiva lontananza dei pozzi esterni. E' necessario chiarire definitivamente la direzione del flusso di falda e individuare</u> 	<ul style="list-style-type: none"> In sede di Conferenza dei Servizi è emersa l'opportunità di variare la posizione del pozzo di valle idrogeologica più distante (P 3) ricercando una posizione più prossima allo stabilimento. Tale scopo potrà essere raggiunto attraverso la perforazione di un nuovo pozzo di monitoraggio P4. A tale scopo si rimanda alla relazione idrogeologica ELDES_10 II Emissione 01_2020

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
<u>almeno un pozzo di monitoraggio di valle idoneo</u> . Nella Relazione geologica viene descritta, inoltre, la presenza di un canale d'acqua a carattere episodico a circa 200 m di distanza a sud dell'impianto: se ne richiede l'indicazione su planimetria.	
PUNTO 35	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 21 – i parametri indicati fanno riferimento al D. Lgs. 36/2003 sulle discariche. Si ritiene che il monitoraggio, fatti salvi alcuni parametri fisici (pH, conducibilità, etc), debba essere condotto su tutti i parametri della tab. 2 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06 assumendone gli stessi valori limite. 	<ul style="list-style-type: none"> La tabella è stata aggiornata inserendo come valori limite di emissione la tab. 2 all.5 parte iv del D.lgs. 152/06
PUNTO 36	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 22 – Relativamente al paragrafo 2.6 SUOLO, il contenuto rimanda ad una serie di "azioni di monitoraggio" ritenute da ARPA di natura generica: si chiede di integrare con una proposta di monitoraggio analitico dei suoli. 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda all'elaborato ELDES_17: Relazione monitoraggio suoli Ecolio2 srl
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 23 – EMISSIONI IN ATMOSFERA – vd. Parere UOC ARPA C.R.A. prot. n. 88600 del 10.12.2019 consegnato in conferenza dei Servizi. 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda all'elaborato ELDES_12_ PMeC. Paragrafo 2.5
PUNTO 37	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 31 – RUMORE e VIBRAZIONI – vd. Parere UOS Agenti Fisici DAP Lecce prot. n. 88239 del 09.12.2019 consegnato in conferenza dei servizi. 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito si rimanda all'elaborato ELDES_16_ INDIVIDUAZIONE DEL SITO IN RAPPORTO ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E AL PRG VIGENTE
PUNTO 38	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 36 – nell'elenco delle materie prime mancano i CHEMICALS utilizzati nel processo. 	<ul style="list-style-type: none"> I chemicals sono stati aggiunti al paragrafo 4.2
PUNTO 39	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 39 – Gli indicatori di performance delle tab. 5.1 e 5.2 vanno adeguatamente descritti specificando quali sono i dati utilizzati per il popolamento annuale di tali indicatori. Pag. 42 – Va eliminato il riferimento al SISTRI e rettificata la frequenza del controllo delle aree di stoccaggio da annuale a giornaliera. 	<ul style="list-style-type: none"> Nel merito di rimanda all'elaborato ELDES_12_ PMeC. - Paragrafo 5
PUNTO 40	
<ul style="list-style-type: none"> Pag. 42 – Va eliminato il riferimento al SISTRI e rettificata la frequenza del controllo delle aree di stoccaggio da annuale a giornaliera. 	<ul style="list-style-type: none"> Il riferimento al SISTRI è stato eliminato e la frequenza di controllo delle aree di stoccaggio è stata rettificata da annuale a giornaliera
PUNTO 41	

CHIARIMENTI TAVOLO TECNICO	Riscontro ditta ECOLIO2 srl
<ul style="list-style-type: none">▪ Vanno allegati al PMeC i calendari delle verifiche e manutenzioni ed i relativi format dei moduli di registrazione.	<ul style="list-style-type: none">• Nel merito di rimanda all'elaborato ELDES_12_ PMeC. Paragrafo 6.1